



LEGGE FINANZIARIA 2008

Ecco come cambia il mondo delle Polizze Fidejussorie verso:
lo Stato Italiano, l'Agenda delle Entrate e Equitalia S.p.A..

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Con l'introduzione della Legge Finanziaria 2008, ed in riferimento all'Art. 1 Comma 144. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è inserito il seguente: «Art. 3-bis. - (Rateazione delle somme dovute) - 1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, se superiori a duemila euro, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Se le somme dovute sono superiori a cinquantamila euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In alternativa alle predette garanzie, l'ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena. A tal fine il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca non è assoggettata all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e di cancellazione dell'ipoteca. In tali casi, entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

2. Qualora le somme dovute non siano superiori a duemila euro, il beneficio della dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo è concesso dall'ufficio, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso. La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Société Generale De La Franchise S.r.l.

Business & Finance - Franchising Global Marketing

Mediatori Creditizi ISCRIZIONE UIC 49950 - Agenti in Attività finanziaria ISCRIZIONE UIC A41177

Via Bramante 3/a int. 12 - 05100 Terni - Tel.0744/460323 - Fax 0744/460736 - Cell. 388/933.40.54

Ufficio di Rappresentanza Milano - Avv. Mario Umberto Morini

Via Alberto Mario 42 - 20149 Milano Tel. 02/466278 Fax 02/700.39.888 Cell. 329/600.82.15

P.I. 01286270556

www.lafideiussione.it www.franchisingnews.it www.fruttafinanziaria.it

info@lafideiussione.it info@franchisingnews.it info@fruttafinanziaria.it



Frutta
Finanziaria

Franchising
Since 2006



Finfactor.it



FIN
Franchising



conticorrentionline.it

**POLIZZE
FIDEJUSSORIE**
D. Lgs. 385/93
Ex art. 106

**POLIZZE
FIDEJUSSORIE**
D. Lgs. 385/93
Ex art. 106

**POLIZZE
FIDEJUSSORIE**
Assicurative

**POLIZZE
FIDEJUSSORIE**
Bancarie

FACTORING

**APERTURA
C/C**





**POLIZZE
FIDEJUSSORIE**
D. Lgs. 385/93
Ex art. 106

**POLIZZE
FIDEJUSSORIE**
D. Lgs. 385/93
Ex art. 106

**POLIZZE
FIDEJUSSORIE**
Assicurative

**POLIZZE
FIDEJUSSORIE**
Bancarie

FACTORING

**APERTURA
C/C**

Société Generale de la Franchise S.r.l.

Sistros
sistros.it
Consorzio d'Intesa



**Frutta
Finanziaria**
Franchising
Since 2006

FH
Finfactor.it

FIN
Franchising

contcorrentonline.it

4. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo. Se è stata prestata garanzia, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei suddetti importi a carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo datore d'ipoteca, qualora questi ultimi non versino l'importo dovuto entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa.

5. La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal comma 4 è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si applicano anche alle somme da versare, superiori a cinquecento euro, a seguito di ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. Per gli importi fino a cinquecento euro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti.

7. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo non è ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni».

Ulteriori modifiche alle Polizze Fidejussorie

124. All'articolo 38-bis, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con le modalità e criteri di solvibilità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».

125. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, dopo le parole: «polizza fidejussoria o fidejussione bancaria» sono inserite le seguenti: «ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».

126. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: «polizza fidejussoria o fidejussione bancaria» sono aggiunte le seguenti: «ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ».

127. All'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, dopo le parole: «polizza fidejussoria o fidejussione bancaria» sono aggiunte le seguenti: «ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».

Société Generale De La Franchise S.r.l.

Business & Finance - Franchising Global Marketing

Mediatori Creditizi ISCRIZIONE UIC 49950 - Agenti in Attività finanziaria ISCRIZIONE UIC A41177

Via Bramante 3/a int. 12 - 05100 Terni - Tel.0744/460323 - Fax 0744/460736 - Cell. 388/933.40.54

Ufficio di Rappresentanza Milano - Avv. Mario Umberto Morini

Via Alberto Mario 42 - 20149 Milano Tel. 02/466278 Fax 02/700.39.888 Cell. 329/600.82.15

P.I. 01286270556

www.lafidejussione.it www.franchisingnews.it www.fruttafinanziaria.it

info@lafidejussione.it info@franchisingnews.it info@fruttafinanziaria.it

